

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 luglio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2012, n. 2.

Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 19.

Riordino del Governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo ..... Pag. 4

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 10.

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali. .... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° giugno 2012, n. 0120/Pres.

LR 10/1988. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) ..... Pag. 11

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) ... Pag. 14

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso.. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia. .... Pag. 16

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2012, n. 11/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini. .... Pag. 17



**REGIONE UMBRIA**


LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 8.

**Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014** ..... Pag. 19

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 19.

**Norme per la sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile** ..... Pag. 22



**REGIONE ABRUZZO**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2012, n. 2.

**Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 23 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO L'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 39 DEL VIGENTE STATUTO REGIONALE;

VISTO IL VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1 DEL 22 FEBBRAIO 2012;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'art. 6, nonché le modalità di controllo a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

ART. 2.

*Definizione di fattoria sociale*

1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private. Per il raggiungimento dei propri obiettivi le fattorie sociali svolgono attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all'agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.

ART. 3.

*Requisiti delle fattorie sociali*

1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro Regionale delle Fattorie Sociali in Abruzzo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/2011 e dell'art. 4 del presente regolamento;

b) presenza obbligatoria di un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e una o più figure professionali tra medico psichiatra, laureato in psicologia, operatore specializzato in terapie con animali, educatore professionale, operatore esperto nella riabilitazione psichiatrica e/o nell'inclusione sociale;

c) ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza e l'intrattenimento dei gruppi, nei quali siano individuati anche luoghi di sosta e riposo;

d) strutture ed attrezzature finalizzate ad attività ludiche o terapeutiche attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali;

e) strutture ed attrezzature atte ad offrire servizi nei quali gli ospiti si sentano attivi e partecipi al fine di trarre benefici sul piano fisico, mentale, sociale e psicologico, attraverso l'accrescimento dell'autostima e il miglioramento della persona;

f) dotazione di un insieme di attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività di carattere sociale che di volta in volta saranno proposti ed approvati dagli organismi competenti;

g) presenza di materiale di pronto soccorso;

h) presenza di servizi igienici adeguati ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;

i) essere di proprietà di una IPAB o ASP, così come definita dalla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)», senza la necessaria presenza di un imprenditore agricolo nella equipe multidisciplinare.

Art. 4.

*Albo e controllo*

1. L'Albo delle Fattorie Sociali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/2011 è tenuto e gestito dal settore Politiche Sociali della Giunta regionale Abruzzo.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo delle fattorie sociali, le aziende devono produrre:

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) titolo di proprietà o contratto d'affitto o di comodato d'uso della struttura utilizzata, della durata minima di 5 anni;

c) curriculum aziendale;

d) curriculum del personale interno operante nell'azienda;

e) dichiarazione alla disponibilità di svolgimento di attività terapeutiche anche in convenzione;

f) stipula di una assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi alla presenza di ospiti e visitatori.

3. I controlli sui requisiti delle aziende che intendano iscriversi al Registro delle Fattorie Sociali, le visite periodiche per il monitoraggio e l'accertamento delle attività svolte dalle fattorie iscritte al registro, i controlli periodici per la verifica della sussistenza dei requisiti idonei alla definizione di Fattoria Sociale sono svolti da personale interno alla Regione Abruzzo afferente al settore Politiche Sociali.

4. Gli accertamenti relativi al comma 3 sono svolti almeno una volta l'anno.

5. Qualora siano riscontrate difformità dai requisiti di cui al presente regolamento, l'Osservatorio delle Fattorie Sociali informa per iscritto il legale rappresentante della fattoria stessa, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'Albo di cui al presente articolo.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'Aquila, 2 maggio 2012

CHIODI

12R0384



## LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 19.

**Riordino del Governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 23 maggio 2012)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

## ART. 1.

*Compiti e funzioni*

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.

2. L'Istituto di cui al comma 1 deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, in data 11 dicembre 2009.

3. L'Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

4. Il Ministro della salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale.

## Art. 2.

*Controllo sugli atti*

1. Al controllo sugli atti dell'Istituto si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

## Art. 3.

*Organi*

1. Gli organi dell'Istituto sono:

- a) Il Consiglio di amministrazione;
- b) Il Direttore generale;
- c) Il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente è nominato d'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise e dura in carica cinque anni.

3. Il Direttore generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità, è nominato dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise. Dura in carica cinque anni salvo che il Ministro della salute proceda alla sua rimozione per comprovate ragioni, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. È composto da tre membri, nominati uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, che è anche presidente del Collegio, ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

## Art. 4.

*Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

## Art. 5.

*Modalità gestionali*

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro trenta giorni dall'insediamento, lo statuto dell'Istituto su proposta del Direttore generale, uniformandolo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1993.

4. Il Direttore generale è l'organo che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, è responsabile della gestione complessiva dell'ente e ne dirige l'attività scientifica.

## Art. 6.

*Abrogazioni*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di carattere regionale incompatibili con essa.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'aquila, 8 maggio 2012

CHIODI

*(Omissis).*

12R0385



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 10.

### Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

#### Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE

#### Sezione I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

#### Finalità

1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e dei principi di cui all'art. 3, commi da 27 a 32-ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

2. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;
- definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;
- individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;
- semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.

#### Art. 2.

#### Principi

1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.

2. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrono, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.

3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

#### Art. 3.

#### Sistema di governo

1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

6. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.

#### Sezione II

#### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA

#### FRIULI-VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

#### ART. 4.

#### Costituzione e partecipazione

1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'art. 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.



## Art. 5.

*Dismissione delle partecipazioni*

1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.

## Art. 6.

*Scelta dei soci*

1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

## Art. 7.

*Esercizio delle prerogative di socio nelle società*

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.

## Art. 8.

*Componenti degli organi societari*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.

2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.

4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.

## Art. 9.

*Compensi degli organi societari*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in via diretta, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.

2. La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza.

3. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con deliberazione degli organi societari competenti.

4. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori all'80 per cento della retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A.

5. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di particolari incarichi delle società di cui al comma 1 non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle società medesime in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.

6. Agli amministratori delle società controllate investiti di particolari cariche possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati, e in misura non superiore al 30 per cento rispetto al compenso complessivo. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

## Art. 10.

*Rinvio dinamico*

1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'art. 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.

## Art. 11.

*Trasferimenti o finanziamenti*

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.

2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.

3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.

## Art. 12.

*Pubblicità*

1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicate:

a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;



b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale;

c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;

d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);

e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.

2. I dati di cui al comma 1 sono riferiti a comunicazioni semestrali da parte delle società delle somme maturate dagli amministratori alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.

5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.

#### Art. 13.

##### *Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978*

1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 75/1978, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.».

#### Art. 14.

##### *Reclutamento del personale e conferimento di incarichi*

1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.

### Sezione III

#### SOCIETÀ STRUMENTALI

#### ART. 15.

##### *Società strumentali*

1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 13 del decreto-legge 223/2006 e dall'art. 3, commi da 27 a 32-ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia).

2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.

#### Art. 16.

##### *Controllo analogo*

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.

2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:

a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;

b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;

c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperienza di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.

3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previa intesa tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.

4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.

#### Art. 17.

##### *Attività di indirizzo*

1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.

2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.

#### Art. 18.

##### *Attività di controllo*

1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:

a) bilancio d'esercizio delle società;

b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;

c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;



d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;

e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.

2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.

3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.

#### Art. 19.

##### *Attività di vigilanza*

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.

2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.

3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.

#### Sezione IV

##### CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETÀ

#### Art. 20.

##### *Sostegno alla ricerca*

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.

#### Art. 21.

##### *Conferma delle partecipazioni regionali*

1. In conformità ai principi di cui all'art. 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

d) Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dall'art. 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'art. 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998;

g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'art. 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

i) Eurologistica SpA autorizzata dall'art. 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'art. 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall'art. 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall'art. 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'art. 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

#### Art. 22.

##### *Trasformazioni e razionalizzazioni*

1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

#### Art. 23.

##### *Dismissioni*

1. In conformità ai principi di cui all'art. 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l'art. 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

2. È autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall'art. 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.

#### Art. 24.

##### *Procedura di dismissione*

1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'art. 23 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994.



## Capo II

## COORDINAMENTI NORMATIVI

## ART. 25.

*Modifica all'art. 107 della legge regionale 29/2005*

1. Al comma 17-*bis*, come aggiunto dall' art. 14, comma 1, della legge regionale 7/2007, dell' art. 107 della legge regionale 29/2005 le parole «l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della Società Lignano Sabbia-doro Gestioni SpA alla TurismoFVG» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni della Lignano Sabbia-doro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG».

## Art. 26.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale 22/2010*

1. Al comma 17 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «la Regione e» sono soppresse.

## Art. 27.

*Modifica alla legge regionale 9/2011*

1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2011 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 7 (Controllo analogo). — 1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali).».

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

## ART. 28.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 23 e 24 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e ai capitoli 951 e 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui di cui all'art. 24 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 29, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

## Art. 29.

*Disposizioni transitorie*

1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.

2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'art. 9 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall' art. 12, comma 9, della legge regionale 22/2010.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.

4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.

6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.

7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont SpA è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.

8. La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare la garanzia di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), anche nel caso di contributi regionali già attualizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le parti del contratto di mutuo abbiano inteso quale garanzia prestata dalla Regione il beneficio di cui all' art. 15, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

## Art. 30.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1965, n. 11 (Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla società per azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia);

b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia);

c) la legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 (Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella Friulia SpA);

d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA e Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis SpA );

e) l' art. 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi);

f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

g) l'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia SpA);

h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Autovie Venete SpA con sede a Trieste);

i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio-economico della Regione);

j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);

k) gli articoli 22 e 71 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);


l) l'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);

m) l'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);

n) gli articoli 6, 8 e 76 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

o) la legge regionale 1° aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alla società Idrovie SpA);

p) l'art. 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);



q) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS);

r) gli articoli 39 e 41 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

s) l'art. 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

t) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);

u) l'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur SpA);

v) l'art. 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

w) gli articoli 70 e 71 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

x) la legge regionale 28 novembre 1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA);

y) gli articoli 88, 89 e 91 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);

z) la legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per azioni «Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica» con sede in Pordenone);

aa) l'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società Idrovie SpA);

bb) i commi da 7 a 9 dell'art. 34 e gli articoli 96 e 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);

cc) l'art. 47 e i commi 2 e 3 dell'art. 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

dd) i commi da 2 a 5 dell'art. 29 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 70 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

ee) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);

ff) i commi da 4 a 8 dell'art. 96 e l'art. 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);

gg) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

hh) i commi da 1 a 4 dell'art. 147 e l'art. 166 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

ii) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

jj) i commi 11, 12 e 13 dell'art. 4, i commi 8 e 9 dell'art. 17 e i commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

kk) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006);

ll) il comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

mm) i commi 6 e 7 dell'art. 3, i commi da 1 a 7 dell'art. 11 e il comma 9 dell'art. 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

nn) l'art. 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

oo) il comma 58 dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

pp) i commi 63, 146 e 147 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

qq) i commi da 1 a 4 dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

rr) il comma 5 dell'art. 6 e i commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

ss) il comma 15 dell'art. 1 e i commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

tt) il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

uu) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

vv) il comma 12 dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

ww) il comma 52 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

xx) i commi 73 e 74 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

yy) i commi 99, 100 e 101 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

zz) il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

aaa) i commi 109 e 110 dell'art. 5 e i commi 22 e 23 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

bbb) i commi da 38 a 43 e i commi 48 e 49 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);


ccc) i commi da 43 a 45 dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

ddd) il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

eee) i commi 27, 28 e 29 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

fff) l'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);

ggg) il comma 10 dell'art. 5, i commi 6 e 7 dell'art. 11 e i commi 23 e 24 dell'art. 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).



2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'art. 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.

3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 maggio 2012

TONDO

(Omissis).

**12R0368**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° giugno 2012, n. **0120/Pres.**

**LR 10/1988. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia* n. 24 del 13 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 35 della succitata legge regionale 19/1988, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, ai sensi del quale sono di competenza della Regione i contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni di disabili individuate al primo comma del citato art. 35 e a quelle che, in virtù del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Visto, altresì, l'art. 3 della succitata legge regionale 48/1996, come sostituito dall'art. 7, comma 45, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al succitato art. 35 della legge regionale 10/1988;

Visto l'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), che prevede il parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili su ogni atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

Preso atto che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 38/12 del 23 marzo 2012 ha espresso parere favorevole sulla bozza del regolamento in questione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previste dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 441/Dc di data 29 maggio 2012, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previsti dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati), il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Art. 2.

*Beneficiari dei contributi*

1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni individuate dall'art. 35, comma 1 della legge regionale 10/1988 di livello provinciale e sub provinciale e i rispettivi comitati regionali nonché le altre associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in attuazione dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 10/1998.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, che sono presenti sul territorio regionale a livello sub provinciale, devono essere dotate di autonomia giuridica e competenza territoriale esclusiva.

Art. 3.

*Tipologia di spese ammissibili a contributo*

1. I contributi di cui al presente regolamento consistono in incentivi per favorire il miglior perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni indicate all'art. 2 mediante l'organizzazione e l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale dei cittadini disabili.



## Art. 4.

*Intensità dei contributi*

1. Gli importi dei contributi sono determinati sulla base del numero di punti ottenuti da ciascun destinatario. A tal fine, le risorse finanziarie annualmente disponibili sono suddivise secondo le quote di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Per ciascuna quota il valore di ogni punto è determinato dividendo la quota per il totale dei punti ottenuti da ciascun destinatario secondo i criteri di cui alle seguenti lettere:

*a)* una quota pari al 20 per cento delle risorse è ripartita in ugual misura tra tutte le associazioni che presentano regolare richiesta di finanziamento;

*b)* una quota pari al 35 per cento delle risorse è ripartita in base al numero di dipendenti. Per ogni dipendente a tempo pieno sono attribuiti dieci punti e per ogni dipendente a tempo parziale sono attribuiti cinque punti. Ai fini della presente lettera, in ogni caso, il punteggio massimo attribuibile è:

1) 5 punti per destinatari con meno di 500 soci ordinari;

2) 10 punti per destinatari con un numero di soci compreso tra 501 e 1000 soci ordinari;

3) 15 punti per destinatari con un numero di soci tra 1001 e 2000 ordinari;

4) 20 punti per destinatari con numero soci tra 2001 e 3000 ordinari;

5) 25 punti per destinatari con numero soci tra 3001 e 4000 ordinari;

*c)* una quota pari al 10 per cento è ripartita in base al numero dei soci ordinari secondo i seguenti parametri:

1) fino a 200 soci 10 punti ogni socio

2) da 201 a 600 soci: 2000 punti più 8 punti ogni socio oltre i 200

3) da 601 a 1000 soci: 5200 punti più 6 punti ogni socio oltre i 600

4) da 1001 a 2000 soci: 7600 punti più 5 punti ogni socio oltre i 1000

5) da 2001 a 3000 soci: 12600 punti più tre punti ogni socio oltre i 2000

6) oltre 3000 soci: 16000 punti;

*d)* una quota pari al 10 per cento è ripartita in relazione alla sede nella quale viene svolta l'attività:

1) sede di proprietà dell'associazione: punti 5

2) sede in locazione: punti 8

3) sede messa a disposizione a titolo gratuito: punti 3;

*e)* una quota pari al 10 per cento è ripartita in misura proporzionale alla spesa prevista per la promozione delle attività istituzionali dell'associazione, quali l'organizzazione nel territorio regionale di eventi, convegni, corsi di formazione e manifestazioni di diffusione di informazioni e materiali sull'attività svolta dall'associazione nonché le iniziative di studio, ricerca e informazione mirate alla conoscenza dei servizi a favore delle persone disabili;

*f)* una quota pari al 10 per cento è ripartita in misura proporzionale alla spesa prevista per le attività di sostegno e di assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati. Le attività vengono valutate in relazione al livello di programmazione e realizzazione con modalità integrate con la rete dei servizi territoriali e al livello di apporto e di affiancamento al sistema integrato di interventi e servizi sociali; al grado di sistematicità degli interventi nel corso di un anno; alla capacità di risposta ovvero al numero di persone destinatarie del programma di attività; alla capacità di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento della comunità locale. A ciascuno di tali elementi di valutazione sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) insufficiente punti 0

2) sufficiente punti 4

3) buono punti 6

4) distinto punti 8

5) ottimo punti 10.

*g)* una quota pari al 5 per cento è ripartita ai Comitati regionali in misura proporzionale alla spesa prevista per le funzioni di coordinamento e di supporto delle attività delle proprie associazioni di riferimento.

2. La somma degli importi riferita ad ogni quota costituisce il contributo da assegnare ad ogni associazione. Tale importo non deve in ogni caso superare la percentuale dell'80 per cento della spesa preventivata per l'esercizio in corso al netto di tutte le eventuali entrate di bilancio.

## Art. 5.

*Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili a contributo le spese per le attività previste alle lettere *e)* e *f)*, del comma 1 dell'art. 4 riferite a:

*a)* spese già rientranti nelle lettere *b)* e *d)* del comma 1, dell'art. 4;

*b)* attività realizzate in contesti residenziali e semiresidenziali già sostenuti da specifici interventi economici pubblici;

*c)* rimborso spese a volontari se non dimostrabili;

*d)* spese relative a interventi strutturali e di manutenzione straordinaria;

*e)* spese per l'acquisto di beni ammortizzabili;

*f)* spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.

## Art. 6.

*Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione*

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i contributi provinciali previsti dall'art. 34 della legge regionale 10/1988 nonché con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

## Art. 7.

*Modalità di presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A e munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione:

*a)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:

1) solo per le associazioni, il numero dei soci ordinari;

2) il numero dei dipendenti e la tipologia del rapporto di lavoro;

3) l'individuazione della sede, specificando se occupata a titolo di proprietà, locazione o a titolo gratuito indicando, in questo caso, il soggetto che ne ha consentito l'uso gratuito;

*b)* solo per le associazioni, relazione sulle attività di promozione dell'associazione e sull'attività di sostegno e di assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati con dettaglio delle spese previste;

*c)* solo per i comitati regionali, relazione sulle attività di coordinamento e di supporto delle attività delle associazioni di riferimento;

*d)* bilancio preventivo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta ai sensi del presente regolamento;

*e)* relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;

*f)* indicazione modalità di pagamento del contributo.

3. Sono inammissibili le domande di contributo:

*a)* presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2;



- b) riguardanti finalità diverse da quelle indicate all'art. 3;  
c) prive della firma del legale rappresentante.

## Art. 8.

*Attività istruttoria*

1. La Direzione centrale competente svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata non accoglibile.

## Art. 9.

*Concessione ed erogazione dei contributi*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore competente.

2. Il decreto di concessione dispone altresì la liquidazione di un importo pari all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. Il saldo del contributo viene erogato a seguito della verifica di ammissibilità della documentazione prevista all'art. 11.

4. I contributi concessi sono utilizzati per la realizzazione delle attività previste e indicate nella documentazione allegata alla richiesta di finanziamento. Eventuali variazioni o modifiche sono preventivamente autorizzati. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

## Art. 10.

*Rendicontazione*

1. I beneficiari degli incentivi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano rendiconto con le modalità stabilite all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresì allegato:

a) bilancio consuntivo dell'anno per il quale il contributo è stato concesso;

b) relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno medesimo.

3. In sede di rendicontazione devono essere indicati gli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa attività la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 6.

4. La Direzione centrale competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

## Art. 11.

*Spese ammesse a rendicontazione*

1. Sono ammesse a rendicontazione le spese, ritenute ammissibili, indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f).

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle quote di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute per:

a) il costo del personale nei limiti di quanto previsto alla lettera b), del comma 1, dell'art. 4;

b) il costo di un accompagnatore o mediatore della comunicazione, esclusivamente per le associazioni che perseguono la tutela dei cittadini minorati della vista e dell'udito;

c) la consulenza fiscale;

d) la cancelleria e i valori postali e bollati;

e) le spese per l'affitto e l'assicurazione dei locali ove ha sede l'associazione;

f) il rimborso delle spese sostenute da volontari e documentate;

g) le spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;  
h) la manutenzione e l'acquisto di materiale informatico e di fotocopie;

i) le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento;

j) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una utenza di telefonia mobile;

k) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;

l) le consulenze connesse all'attività dell'associazione.

3. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle quote di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute per:

a) le spese per la sede del Comitato regionale, se diversa da quella delle associazioni provinciali;

b) le spese per l'organizzazione di eventi e convegni di rilievo regionale;

c) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;

d) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una utenza di telefonia mobile;

e) il costo di una unità di personale impiegata a part-time per lo svolgimento delle attività del Comitato;

f) le consulenze connesse all'attività dell'associazione.

4. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di finanziamento.

5. L'ammissibilità a rendicontazione delle spese sostenute è subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità rispetto alle finalità indicate all'art. 3.

## Art. 12.

*Revoca e rideterminazione dei contributi*

1. Il contributo concesso è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa o, limitatamente alle associazioni di volontariato, al contributo concesso.

2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 10 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile per una sola volta, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 13.

*Modifiche degli allegati*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento, sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 14.

*Norma di rinvio*


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

## Art. 15.

*Norma transitoria*

1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Per il finanziamento dell'attività istituzionale riferita all'anno 2012, le domande sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.  
(*Omissis*).

12R0388

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria*  
Parte 1 n. 6 dell'11 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)*

1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «professionalizzanti» è sostituita dalla seguente: «curriculari».

2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «professionalizzante» è sostituita dalla seguente: «curricularare».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 18/2009*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 38.

*Formazione in apprendistato*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.

3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:

a) l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'acquisizione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Regione promuove l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2009*

1. L'art. 39 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

*Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale.

2. La Giunta regionale recepisce i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e, sentite le associazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio atto in merito:

a) all'assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai contratti collettivi, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione in accordo con gli organismi preposti.

4. La Giunta regionale regola, nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e sentite le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 18/2009*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*

1. La Giunta regionale disciplina, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze degli apprendisti, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.»



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 18/2009*

1. L'art. 41 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

## «Art. 41.

*Apprendistato di alta formazione e ricerca*

1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali ed altre istituzioni formative o di ricerca, i profili formativi e la durata della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

## «Art. 35.

*Tirocini sui luoghi di lavoro*

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l'acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai tirocini svolti nell'ambito del territorio regionale e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito la laurea o terminato un percorso di istruzione o formativo;

b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti ad inoccupati o disoccupati;

c) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità o a soggetti svantaggiati;

d) tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.

3. I tirocini di cui al comma 1 non costituiscono rapporto di lavoro e sono promossi da parte di soggetti, pubblici o a partecipazione pubblica o privati terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto formativo individuale.

4. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono essere concessi contributi in favore dei tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, fermi restando a carico dei soggetti promotori gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Possono, altresì, essere concessi contributi a fondo perduto ai datori di lavoro ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'art. 52.

5. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela definiti dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere della Commissione di Concertazione, disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini, definendo in particolare:

a) i requisiti, i diritti e i doveri dei tirocinanti;

b) le caratteristiche, i requisiti e gli obblighi del soggetto promotore;

c) i requisiti e gli obblighi del datore di lavoro ospitante;

d) le modalità di rapporto tra soggetto promotore, datore di lavoro ospitante e tirocinante;

e) i requisiti del progetto formativo individuale;

f) la durata differenziata a seconda della tipologia di tirocinio di cui al comma 2;

g) i limiti numerici e gli impegni orari;

h) i casi di sospensione e di recesso;

i) l'ammontare dei contributi di cui al comma 4 nonché le modalità di concessione, di erogazione e di revoca;

j) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'art. 17.

6. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite dal tirocinante sono certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinato dall'art. 82 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O.

8. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti, la vigilanza in materia di lavoro e i controlli incrociati sui rispettivi sistemi informativi per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.

9. Per quanto non disciplinato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).»


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0374



**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 13.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**ART. 1.**

1. È APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CAMPOBASSO CHE ESPONE, IN SINTESI, LE SEGUENTI RISULTANZE PREVISIONALI:

**ENTRATE**

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'ENTE: DI COMPETENZA € 0,00, € DI CASSA € 0,00;

ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI: DI COMPETENZA € 240.155,00, DI CASSA € 240.155,00;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DI COMPETENZA € 100,00, € DI CASSA € 12.100,00;

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI: DI COMPETENZA: € 30.670,00, DI CASSA € 30.670,00;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 87.432,74;

FONDO DI CASSA PRESUNTO € 82.900,14;

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA € 358.357,74, TOTALE ENTRATE DI CASSA € 365.825,14.

**USCITE**

SPESA CORRENTI: DI COMPETENZA € 327.687,74; DI CASSA € 335.146,17;

SPESA DI INVESTIMENTO: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

SPESA PER CONTABILITÀ SPECIALI: DI COMPETENZA € 30.670,00, DI CASSA € 30.678,97;

TOTALE USCITE DI COMPETENZA € 358.357,74, DI CASSA € 365.825,14.

2. IL PREVENTIVO DI CUI AL COMMA 1 FORMA ALLEGATO AL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

3. L'ENTE È TENUTO A RISTABILIRE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, IL PAREGGIO CONTABILE DEL BILANCIO QUALORA L'ENTITÀ DELLA CONTRIBUZIONE REGIONALE PREVISTA SI DISCOSTI DA QUELLA DI EFFETTIVO REALIZZO.

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 giugno 2012

IORIO

**12R0390**

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 14.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**ART. 1.**

1. È APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI ISERNIA CHE ESPONE, IN SINTESI, LE SEGUENTI RISULTANZE PREVISIONALI:

**ENTRATE**

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'ENTE: DI COMPETENZA € 0,00, € DI CASSA € 0,00;

ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI: DI COMPETENZA € 265.210,00, DI CASSA € 265.210,00;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DI COMPETENZA € 100,00, € DI CASSA € 100,00;

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI: DI COMPETENZA: € 45.275,00, DI CASSA € 45.275,00;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 135.978,78;

FONDO DI CASSA PRESUNTO € 164.578,78;

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA € 446.563,78, TOTALE ENTRATE DI CASSA € 475.163,78.

**USCITE**

SPESA CORRENTI: DI COMPETENZA € 401.288,78; DI CASSA € 428.888,78;

SPESA DI INVESTIMENTO: DI COMPETENZA € 0,00, DI CASSA € 0,00;

SPESA PER CONTABILITÀ SPECIALI: DI COMPETENZA € 45.275,00, DI CASSA € 45.275,00;

TOTALE USCITE DI COMPETENZA € 446.563,78, DI CASSA € 475.163,78.

2. IL PREVENTIVO DI CUI AL COMMA 1 FORMA ALLEGATO AL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

3. L'ENTE È TENUTO A RISTABILIRE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, IL PAREGGIO CONTABILE DEL BILANCIO QUALORA L'ENTITÀ DELLA CONTRIBUZIONE REGIONALE PREVISTA SI DISCOSTI DA QUELLA DI EFFETTIVO REALIZZO.



## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 giugno 2012

IORIO

12R0391

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 marzo 2012, n. 11/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 14 del 30 marzo 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:  
(*Omissis*).

## Art. 1.

*Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo VIII del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è inserita la seguente:

«Sezione I bis

## Art. 86 bis

*Obblighi del soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è tenuto a:

- garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
- garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 *sexies*, comma 1;
- assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 *ter*, comma 5 della l.r. 32/2002.

2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 17 *bis*, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l'impiego.

3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## Art. 86 ter

*Requisiti e obblighi del soggetto ospitante*

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 *septies*, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

## Art. 86 quater

*Obblighi e diritti del tirocinante*

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.



*Art. 86 quinquies  
Importo del rimborso spese*

1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.

*Art. 86 sexies  
Caratteristiche e compiti del tutore responsabile  
delle attività didattico-organizzative*

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;

b) monitora l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.

*Art. 86 septies  
Caratteristiche e compiti del tutore  
del tirocinante*

1. Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.

2. Per le aziende artigiane indicate all'articolo 86 *nonies*, comma 1, lettera a), il tutore è il titolare dell'azienda.

3. Il tutore svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

b) attesta la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;

d) redige la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.

*Art. 86 octies  
Contenuti della convenzione  
e del progetto formativo*

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.

2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 *nonies*.

3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d'intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:

a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;

c) la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;

d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;

f) la sede di svolgimento e il settore di attività;

g) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

*Art. 86 nonies  
Numero dei tirocini attivabili  
dai soggetti ospitanti*

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili annualmente, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato"), per le quali è consentito un tirocinante;

b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;

c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;

d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;

c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.

4. Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente.

*Art. 86 decies  
Condizioni e modalità per la registrazione  
del tirocinio nel libretto formativo del cittadino*

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

*Art. 86 undecies  
Attività di informazione e monitoraggio  
dei centri per l'impiego*

1. I centri per l'impiego effettuano:


a) l'informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;

b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;

c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell'anno solare precedente al fine di valutarne l'efficacia in termini occupazionali;

d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);

e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.».



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 2012

*La Vicepresidente:* TARGETTI

(Omissis).

**12R0338**

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 8.

**Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.**

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 5 aprile 2012)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

## ART. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.067.166.664,73 in termini di competenza e in euro 5.618.629.795,19 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2012 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2012 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

## Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.067.166.664,73 in termini di competenza e in euro 5.618.629.795,19 in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2012 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

## Art. 3.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge.

## Art. 4.

*Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata*

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 702.108.650,60 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2011, è destinato agli interventi indicati nella allegata Tabella I).

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, sono apportate con la legge di assestamento del bilancio 2012 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

## Art. 5.

*Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012*

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012 ammontano a euro 1.598.263.447,00 e sono destinate agli interventi indicati nella allegata Tabella M).

2. La Giunta regionale - in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle UU.PP.BB. 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

## Art. 6.

*Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2012, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata sia della spesa.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'allegato Elenco n. 3).

## Art. 7.

*Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della l.r. 13/2000, quelle indicate nell'allegato Elenco n. 1).

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.



## Art. 8.

*Fondo di riserva per le spese impreviste*

1. In osservanza dell'articolo 43 della l.r. 13/2000, è approvato l'allegato Elenco n. 2).

## Art. 9.

*Fondo di riserva  
per le autorizzazioni di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della l.r. 13/2000 è stabilito per l'anno 2012 in euro 375.856.050,88 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

## Art. 10.

*Fondo per il finanziamento  
di spese di investimento*

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)) è istituito - alla Funzione Obiettivo 16 «Fondi di bilancio», U.P.B. 16.2.001 «Fondi speciali per spese di investimento» (cap. 9701 n.i.) del bilancio regionale - un fondo la cui dotazione finanziaria è costituita dalle somme svincolate ai sensi del medesimo articolo e iscritte sul fondo secondo le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000.

2. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento mediante prelevamento con deliberazione della Giunta regionale e iscrizione in aumento agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base esistenti o di nuova istituzione.

3. I prelevamenti dal fondo sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi.

4. Eventuali somme prelevate e non impegnate entro l'esercizio, ovvero le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi delle somme utilizzate, nonché l'eventuale disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 non utilizzata entro il termine dell'esercizio, possono essere iscritte sul fondo medesimo alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000.

## Art. 11.

*Autorizzazione al ricorso all'indebitamento*

1. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, commi 1 e 4 della legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 come modificati dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 14, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della l.r. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 316.455.532,96 per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di euro 1.804.000,00 per l'anno 2012 e di euro 24.250.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2012 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014 allegato (Appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e integrazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella allegata Tabella H).

4. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 281/1970 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

8. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014.


9. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2010.

## Art. 12.

*Ristrutturazione indebitamento*

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.



## Art. 13.

*Gestione attiva del portafoglio di debiti*

1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448). L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione.

## Art. 14.

*Cessione dei crediti*

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e successive modifiche e integrazioni, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014.

## Art. 15.

*Spese per la edizione di cataloghi scientifici*

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2674.

## Art. 16.

*Spese per lo sportello del consumatore*

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

## Art. 17.

*Spese per la carta tecnica regionale*

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della U.P.B. 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2670.

## Art. 18.

*Programma di sviluppo rurale  
2007/2013 - Anticipazione fondi Agea*

1. È autorizzata per l'anno 2012, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 «Assistenza Tecnica», la spesa di euro 5.000.000,00 (U.P.B. 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753).

## Art. 19.

*Avvio delle misure di assistenza tecnica  
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013*

1. È autorizzata per l'anno 2012, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (U.P.B. 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753).

## Art. 20.

*Fondo per finanziamento del programma FAS*

1. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2012 è iscritto, in termini di competenza e di cassa, il fondo per il finanziamento del programma FAS - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - nelle unità previsionali di base 16.1.004 di nuova istituzione denominata «Fondo per il finanziamento del programma FAS - parte corrente» (cap. 6063) e 16.2.003 denominata «Fondo per il finanziamento del programma FAS - investimenti» (cap. 9720).

2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.01.012 denominata «Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS» di nuova istituzione (cap. 2106) e 4.03.018 denominata «Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS» (cap. 2180).

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le procedure e le modalità relative al prelievo dal fondo sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di approvazione del bilancio di direzione di cui all'articolo 48 della l.r. 13/2000.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari del programma FAS.

## Art. 21.

*Apertura di credito a favore  
dei funzionari delegati*

1. Per l'anno 2012 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2 della l.r. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le unità previsionali di base di spesa indicate nella allegata Tabella P).

## Art. 22.

*Rinuncia alla riscossione  
di entrate di modesta entità*

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della l.r. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2012 - ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.



2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente è esonerata dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 23.

*Approvazione del bilancio pluriennale 2012/2014*

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1) alla presente legge.

Art. 24.

*Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della l.r. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 2);

b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 (Appendice n. 3);

c) Agenzia Umbria ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);

d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 5);

e) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 6);

f) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 7).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 2012

MARINI

(Omissis).

12R0365

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 19.

**Norme per la sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la sicurezza degli aeromobili adibiti alle operazioni di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile sul territorio regionale, promuove ogni iniziativa di carattere preventivo volta a ridurre i rischi connessi all'attività di volo, nel rispetto di quanto stabilito dal «Codice della navigazione», approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 2.

*Commissione regionale per la sicurezza del volo*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione regionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Commissione, e ne disciplina le modalità di funzionamento. La Commissione è composta:

a) dai responsabili delle strutture della Giunta regionale competenti in materia, o loro delegati;

b) dai responsabili delle basi di elisoccorso del Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali socio-sanitarie, o loro delegati;

c) da soggetti designati dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico veneto (SASV-CNSAS);

d) dai direttori operativi delle ditte esercenti per conto dell'amministrazione regionale i servizi di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.

2. Ai componenti della Commissione esterni all'amministrazione regionale non spetta l'indennità per la partecipazione alle sedute.

3. La Commissione raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, in particolare di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 1, atte ad evidenziare l'esistenza di ostacoli alla navigazione aerea, anche a bassa quota, al fine di elaborare proposte da sottoporre alla Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4. La Commissione formula le proposte previo parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dei titolari o concessionari delle opere ed impianti di pubblico servizio interessati, pareri da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Commissione ne prescinde.



Art. 3.  
*Adempimenti*

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della navigazione e dalla vigente normativa statale di settore, la Giunta regionale, sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione stabilisce le modalità di ricognizione sul territorio, in particolare tenendo conto della peculiarità dell'ambiente montano, da parte dei comuni, delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo ai sensi della vigente normativa statale, nonché tempi e modalità per la comunicazione alla Giunta.

2. I comuni, anche con la collaborazione della provincia e del soccorso alpino ed avvalendosi dei servizi forestali regionali, entro centotanta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto della deliberazione di cui al comma 1, operano la ricognizione ivi prevista, provvedendo in particolare ad avviare, per le opere e gli impianti che risultassero abusivi, le procedure previste dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. La Giunta regionale, a seguito della ricognizione comunicata dai comuni ai sensi del comma 2 e sentita la Commissione, segnala all'ENAC e all'Aeronautica militare, le opere e gli impianti che possono costituire ostacoli al volo, ai fini del collocamento di segnali, ovvero della loro demolizione, ai sensi degli articoli 709, 710, 712 e 714 del Codice della navigazione.

Art. 4.  
*Banca dati e cartografia digitale*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione e l'ENAC, predispone una banca dati e una cartografia digitale ricognitiva delle opere e degli impianti che possono costituire ostacoli al volo.

2. La banca dati e la cartografia digitale sono aggiornate e rese accessibili on line ad enti pubblici ed a soggetti privati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5.  
*Vigilanza*

1. I comuni e i servizi forestali regionali vigilano sull'osservanza della normativa in materia di ostacoli alla navigazione aerea segnalando all'ENAC e all'Aeronautica militare le eventuali inosservanze ai fini degli articoli 710, 712 e 714 del Codice della navigazione.

Art. 6.  
*Contributi*

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi, finalizzati alla messa a norma delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo, nella misura massima del 50 per cento della somma ammessa a finanziamento.

Art. 7.  
*Norma finanziaria*

1. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6, quantificate in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti», che vengono incrementate utilizzando per pari importo la partita n. 2 dell'upb U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento» del bilancio di previsione 2012.

Art. 8.  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 8 giugno 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0394

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 7 1 4 \*

€ 2,00

